

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 aprile 2020 si sono incontrati la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC-UGL, SNATER e LIBERSIND-CONFESAL

Premesso che

a) A seguito della dichiarazione, in data 31 gennaio 2020, dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 luglio 2020, per l'epidemia da Covid-19, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nei mesi di febbraio e marzo, nonché alcuni provvedimenti legislativi (da ultimo, il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020), hanno stabilito la limitazione dell'esercizio di determinate attività e della libera circolazione degli individui sul territorio – facendo salve le attività svolte dalla Rai – e hanno previsto, nello specifico:

- la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in smart working (ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81) anche in assenza degli accordi individuali prescritti, per la durata dello stato di emergenza (art. 2, lettera r) del DPCM 8 marzo 2020, disposizione attualmente vigente);
- l'incentivo al massimo utilizzo del lavoro agile nonché alla fruizione di ferie e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (art. 1, comma 7, lettere a) e b) del DPCM 11 marzo 2020);
- la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione (art. 1, comma 7, lettera c) del DPCM 11 marzo 2020 ed art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 22 marzo 2020).

b) Il Protocollo sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali richiama il DPCM 11 marzo 2020, in particolare nella parte in cui viene favorita l'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali sull'implementazione dello smart working e sull'utilizzo dei periodi di ferie arretrati;

c) Fino a oggi l'Azienda, al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori senza penalizzarli in alcun modo, ha provveduto ad estendere il lavoro agile – compatibilmente con le mansioni svolte – a circa la metà dei dipendenti, individuando specifici codici di assenza per i lavoratori interessati dal ridimensionamento delle attività produttive e per i lavoratori in specifiche condizioni di salute, senza attivare gli altri strumenti previsti dalle norme emergenziali.

d) In ragione dell'aggravarsi dello stato di emergenza, tuttavia, nell'ultimo periodo sono state emanate misure ulteriormente restrittive (si v. il già citato D.L. n. 19/2020) e, allo stato, non sono prevedibili i tempi di ripristino delle normali attività produttive.

e) In tale contesto, la Rai, al fine di ridurre l'impatto economico negativo di tale emergenza, ha interesse in questa fase che i lavoratori smaltiscano le ferie e i riposi arretrati, senza intaccare le ferie spettanti e maturate nel 2020.

f) Le parti si incontreranno, entro il termine del 30 giugno 2020, al fine di valutare l'evoluzione dello stato di crisi emergenziale ed eventuali altri provvedimenti che dovessero essere emanati in materia dalle Istituzioni.

Le Parti convengono quanto segue

1) Con la sottoscrizione del presente accordo, la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. garantendo la piena retribuzione ai dipendenti del gruppo, si impegna, fino alla data del 30 giugno 2020, senza attivare ulteriori misure previste dalle norme emergenziali, ad utilizzare il personale interessato dal ridimensionamento dell'attività produttiva, al fine di ridurre il numero di giornate di FAP (assenza produzione):

- nelle "squadre di emergenza" poste a presidio delle attività di servizio pubblico nei Centri di Produzione e a Produzione News;
- in altre attività attraverso temporanei mutamenti di mansione nell'ambito di profili professionali affini (a parità di livello di inquadramento come disciplinato dal vigente CCL);
- in attività lavorativa con modalità agile, compatibilmente con le mansioni svolte;
- in attività formative, anche nella modalità a distanza. Per quest'ultima modalità si fa eccezione per le materie di salute e sicurezza per le quali rimane fondamentale la formazione in presenza.

2) Entro il 31 ottobre 2020, tutti i lavoratori a t. i. alla data di sottoscrizione del presente accordo, disciplinati dal CCL per quadri, impiegati ed operai, dovranno fruire del 25% della somma dei giorni arretrati di ferie e dei recuperi dei mancati riposi e mancati festivi, eccedenti le 20 giornate di franchigia stabilita tra le parti, maturati alla data del 31 dicembre 2019.

3) I giorni donati e quelli ceduti, alla data di sottoscrizione del presente accordo, alla "Banca del Tempo Solidale", costituita per l'emergenza sanitaria anche al fine di preservare, in questa fase, la spettanza di ferie dell'anno, verranno computati nella percentuale di smaltimento previsto come giornate fruite.

4) Potranno beneficiare di ferie e mancati riposi/festivi ceduti solo coloro che al 31 dicembre 2019, avevano un numero complessivo tra ferie e mancati riposi/mancati festivi arretrati non superiore a 20 giorni.

5) Pertanto, i lavoratori, ivi compresi quelli che stanno attualmente rendendo la prestazione in modalità smart working, concorderanno con i propri responsabili i giorni in cui dovranno fruire delle ferie e dei recuperi di cui al precedente punto 2. Tutti i lavoratori, compresi quelli che rendono la prestazione in modalità agile, non presteranno ovviamente alcuna attività lavorativa nei giorni in cui fruiranno di ferie o recuperi.

6) Al fine di tracciare le richieste dei dipendenti e le risposte dei responsabili sulla compatibilità con le esigenze di servizio, le richieste e le risposte dovranno essere effettuate in forma scritta.

7) Resta salva la possibilità per il lavoratore di cedere, in tutto o in parte, entro il termine del 30 giugno 2020, le ferie e i recuperi indicati al punto 2) alla "Banca del Tempo Solidale" costituita per l'emergenza sanitaria.

8) Le Parti concordano di costituire, fin dalla data di sottoscrizione, un “Osservatorio” Azienda/Sindacato finalizzato al monitoraggio e controllo della corretta e piena applicazione dell’accordo. Il primo incontro dell’Osservatorio verrà fissato entro la data del 20 aprile 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Direzione Aziendale

Le Organizzazioni Sindacali

Felice Ventura

SLC-CGIL

Dino Oggiano

Marco Anastasia

FISTEL-CISL

Stefano Balzola

Pietro Muratori

Francesco De Lella

UILCOM-UIL

Maurizio Lepri

Alberto Mussini

FNC-UGL

Francesca Pettinelli

Fabrizio Tosini

Danilo Leonardi

SNATER

Walter Zanni

LIBERSIND-CONFSAL

Massimiliano Mattia

Fabio Spadoni

Spett.li

SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

FNC-UGL

SNATER

LIBERSIND-CONFSAL

Con riferimento ai punti 2) e 7) e 8) dell'accordo sottoscritto in data odierna sullo smaltimento delle giornate arretrate di ferie, recuperi mancati riposi e mancati festivi, Vi confermiamo che l'"Osservatorio" ivi previsto avrà il compito di verificare gli utilizzi di personale in mansioni considerate affini e l'effettiva fruizione delle percentuali stabilite, sulla base della consegna dei dati estratti dai sistemi aziendali, che consentiranno di verificare la corretta applicazione delle previsioni nell'ambito delle singole Direzioni aziendali.

In particolare, verranno confrontati i dati delle richieste di fruizione pianificate dai dipendenti e dell'accettazione o rifiuto dei responsabili. Inoltre verrà monitorato il funzionamento della Banca solidale, con particolare attenzione al montante donazioni e al relativo utilizzo al fine di valutarne l'equa distribuzione.

Le Parti effettueranno le valutazioni necessarie in caso di scostamenti dalle previsioni dell'accordo.

Con riferimento alle richieste emerse nel corso della trattativa, inerenti all'andamento economico e alla ripresa dell'attività produttiva, l'Azienda si rende disponibile a fissare specifici incontri per le valutazioni congiunte da effettuare in merito.

Infine, su richiesta sindacale, l'Azienda conferma che:

- con riferimento al mese di marzo, per il personale giustificato con il codice "FAP" che aveva arretrati di ferie e recuperi mancati riposi e mancati festivi al 31 dicembre 2019 verranno utilizzate le predette giornate arretrate per coprire le giornate di "FAP" del mese di marzo; tali giornate - qualora l'arretrato al 31 dicembre 2019 risulti superiore alla franchigia di 20 giornate - saranno sottratte dalla base di calcolo degli arretrati sulla quale verrà applicata la percentuale di cui al punto 2) dell'accordo;
- la "Banca del tempo Solidale" verrà utilizzata per coprire le giornate attribuite dall'11 marzo al 31 marzo 2020 che incidono sulla spettanza di ferie del 2020 e, successivamente, in caso di disponibilità, per la copertura delle giornate inserite

nello stesso periodo ed incidenti sugli arretrati (fino ad un massimo di 20 giornate);

- laddove le giornate di ferie cedute dai quadri, impiegati e operai alla “Banca del Tempo Solidale” fossero superiori alle esigenze di copertura, l’eccedenza verrà utilizzata per finanziare l’istituto contrattuale della “cessione delle ferie”.

Cordiali saluti.

La Direzione Aziendale

Felice Ventura

Marco Anastasia

Roma, 4 aprile 2020